

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: ID 4621 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - Lotto 16 - SP9 (intero percorso), SP226 dal km 16+400 (Casella) al km 22+460 (Busalla) - CIG B2B760E468

TRA

- Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dall'Ing. Gianni Marchini, [REDACTED], [REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, e

- SCRIVIA ASFALTI S.R.L. (C.F.: 01337980997 P.IVA: 01337980997, avente sede in Busalla (GE), Via Fontanelle 8 (di seguito anche "Appaltatore"), rappresentata dal Sig. Lorenzo Fossati, [REDACTED], [REDACTED], della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n.T 572900556 del 09 settembre 2024, in atti).

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e Trasporti n.1966 del 25/07/2024 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (con il criterio del maggior ribasso unico ed invariato di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 da applicare agli importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), per la

scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto, suddiviso in 46 lotti;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e Trasporti n. 2543 del 08/10/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della gara;

- che le verifiche sui requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 hanno dato esito positivo;

- che non è stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza di cui alla lettera a) dello stesso comma (*unico offerente*)

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida a SCRIVIA ASFALTI S.R.L., e per essa al Sig. Lorenzo Fossati, il quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, il seguente servizio: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - Lotto 16 - SP9 (intero percorso), SP226 dal km 16+400 (Casella) al km 22+460 (Busalla)" - CIG B2B760E468 ID 4621.

Il Servizio è relativo ai servizi invernali della rete stradale della Città Metropolitana di Genova, per la stagione invernale 2024 – 2025 (dal 01/11/2024 al 30/04/2025).

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel Capitolato Speciale di Oneri, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, dalle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, firmati digitalmente dalle parti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi Allegati ("Allegato 1 Ambiti territoriali"; "Allegato 2 Elenco Prezzi") di seguito anche indicato come "Capitolato";
- Informativa sui rischi e sulle procedure di sicurezza dell'attività di consegna e scarico sale.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale, pari all'importo a base di gara, ammonta a Euro 16.639,00# (diconsi Euro sedicimilaseicentotrentanove/00), oneri fiscali esclusi.

Il ribasso indicato in sede di gara, pari al 0,010%, viene applicato ai prezzi dei servizi indicati nell'elenco di cui all'articolo 2 del Capitolato (Allegato 2 al Capitolato "Elenco Prezzi"). Gli oneri della sicurezza, inclusi nell'importo contrattuale ma non oggetto di ribasso, ammontano a Euro 499,17#.

L'importo contrattuale costituisce l'importo massimo del servizio per il presente lotto nel periodo contrattuale.

Nel Capitolato sono descritte le prestazioni che possono essere richieste

all'Appaltatore sulla base dell'elenco prezzi indicati negli Allegati al Capitolato.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo 6.

Per ciascun Lotto l'importo contrattuale è così composto:

1) quota fissa: pari a € 1.000,00 al netto degli oneri fiscali corrisposta al termine della stagione invernale alla fine del mese di aprile. Tale quota verrà riconosciuta nel valore residuo, al netto della quota generata in base ai servizi effettivamente prestati (quota variabile di cui al numero 2).

2) quota variabile: detto importo è presunto in quanto dipendente dalle condizioni climatiche e da corrispondere a consuntivo in base alle prestazioni effettivamente realizzate. I corrispettivi saranno determinati applicando i costi unitari di cui all'Allegato 2 Elenco Prezzi, allegato al Capitolato, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in relazione ai quantitativi oggetto dei singoli ordini di servizio, salvo la revisione prezzi di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Commitente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Articolo 4 - Durata del contratto

La durata dell'appalto è di 6 mesi e comprende la stagione invernale 2024 – 2025 (dal 01/11/2024 al 30/04/2025), decorrendo dalla sottoscrizione del presente contratto d'appalto o, nei casi d'urgenza di cui all'articolo 17 del D.lgs 36/2023, dalla data di inizio di esecuzione anticipata del contratto.

Le parti fanno rinvio all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36..

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, i prezzi contrattuali di cui all'allegato 2 "Elenco prezzi", possono essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini indicati nell'ordinativo di servizio.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 35 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e sopravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a carico dell'affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili, eccedenti l'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno ri-negoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell'equilibrio economico dello stesso.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile unico del contratto

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Lorenzo Fossati quale Responsabile unico del contratto, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile unico del contratto è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale d'oneri e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il l'Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo

del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

Articolo 10 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, non-

ché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:
<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 11 - Responsabilità e Polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali ha presentato garanzia fideiussoria n.28020071066 rilasciata il 31 ottobre 2024 da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Agenzia 1, per una somma garantita pari a € 831,95#, giuste le riduzioni di legge;

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie:

1) due polizze assicurative conformi ai requisiti indicati nell'articolo 6 del Capitolato Speciale, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto.

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà prov-

vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 12 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione non applica l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale in quanto, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice, trattasi di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Il corrispettivo della quota fissa è definito a corpo e verrà corrisposto a consuntivo alla fine della stagione invernale al netto degli eventuali importi corrisposti per l'esecuzione dei servizi.

Il corrispettivo della quota variabile è definito a misura e sarà determinato applicando i costi unitari del servizio richiesto riportati nell'Allegato 2 Elenco prezzi del Capitolato - al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, ai quantitativi dello stesso effettivamente eseguiti.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate è effettuata con cadenza mensile in conformità alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo

di comunicare l'avvenuta rendicontazione delle attività svolte, mediante l'invio e la messa a disposizione sul Sistema Informativo di tutta la documentazione necessaria ed in particolare un documento riassuntivo delle attività svolte nell'arco del mese di riferimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Al termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta

di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 13 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 14 - Penali

14.1 Penali

L'Amministrazione ha sempre il diritto di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio alle norme stabilite in contratto e alle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali con le modalità di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

14.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione

di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 15 - Modalità e termini della verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità del servizio prestato dall'Appaltatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e di cui all'articolo 11 del Capitolato Speciale.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all' "informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 20 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 22 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'IVA è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, l'imposta di bollo sul presente contratto e relativi allegati non è dovuta, essendo l'importo del contratto inferiore alla soglia minima ivi prevista di Euro 40.000.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 e 40 del D.P.R 131/1986, in misura fissa ai sensi e a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città metropolitana di Genova: Ing. Gianni Marchini

Per l'Appaltatore: Sig. Lorenzo Fossati